

Bonus Sociale per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale

Che cos'è il bonus sociale?

Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA), per assicurare un risparmio sulla spesa annua alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

Il **Bonus elettrico** si riferisce alla fornitura di energia elettrica e vi possono accedere i Clienti Domestici (le famiglie) che versano in condizione di disagio economico e/o di disagio fisico.

Il **Bonus gas** si riferisce alla fornitura di gas naturale e possono accedervi i Clienti Domestici (le famiglie) che versano in condizione di disagio economico. Il Bonus sociale gas è previsto esclusivamente per le forniture di gas naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale e non per il gas in bombola o per il GPL.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, sulla base dell'attestazione ISEE, senza che questi debbano presentare domanda.

Per maggiori informazioni sulle condizioni per l'ottenimento del bonus, sulle sue caratteristiche ed importi, consulta il sito di ARERA al seguente link: https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm.

Chi ne ha diritto?

Può ottenere il Bonus sociale elettrico o gas il cittadino/nucleo familiare in condizione di disagio economico, ossia:

- appartenente ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE non superiore a 9.530 euro**, oppure
- appartenente ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (**famiglia numerosa**) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenente ad un nucleo familiare titolare di **Reddito di cittadinanza** o Pensione di cittadinanza.
- **limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas** il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno **2023** è stato elevato a **15.000 euro** dalla Legge 29 dicembre 2022 [n. 197](#).

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di **fornitura** elettrica e/o di gas naturale:

- con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);
- attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una **fornitura condominiale** (centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.

Il **Bonus gas** vale esclusivamente per le forniture di gas naturale distribuito in rete e non per il gas in bombola o per il GPL. Il gas naturale deve essere utilizzato per **riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria**; il misuratore (contatore) del gas installato nell'abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche).

Ogni nucleo familiare ha diritto a **un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della DSU** (cosiddetto "vincolo di unicità").

Come si richiede?

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una [Dichiarazione Sostitutiva Unica \(DSU\)](#) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in **condizione di disagio economico**, sono **automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni (bonus sociali elettrico, gas e idrico) agli aventi diritto**.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è **necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza**.

Il procedimento serve a verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione, relativi alla fornitura e all'unicità del relativo bonus per nucleo familiare per anno di competenza.

Per ogni nucleo familiare che, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata, risulta in condizioni di disagio economico:

- l'INPS invia al [Sistema Informativo Integrato](#) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., i dati tratti, dalla DSU, che sono strettamente necessari per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione; la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall'Autorità;
- il SII verifica che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia già beneficiario di un bonus sociale elettrico/gas/idrico per lo stesso anno di competenza della DSU.

Quanto vale il bonus sociale?

Il valore dei **bonus sociali elettrico e gas** è determinato e periodicamente aggiornato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all'inizio dell'anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso dello stesso anno.

Bonus Elettrico per disagio economico

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU.

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE **non superiore a 9.530 euro**, oppure
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Valori in vigore nel I trimestre 2023, 1° gennaio - 31 marzo 2023

[bonus ordinario \(CCE\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2023 \(CCI\)](#)

€/trimestre per punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

| Numerosità familiare | Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI) | Esempio fatturazione mensile (30gg) |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1-2 componenti | 145,8 | 48,6 |
| 3-4 componenti | 189 | 63 |
| oltre 4 componenti | 212,4 | 70,8 |

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE compreso tra 9.530 < ISEE ≤ 15.000** (con meno di 4 figli) per l'anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all'80% rispetto al bonus ordinario, in attuazione [all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.](#)

Valori in vigore nel I trimestre 2023, 1° gennaio - 31 marzo 2023

[bonus ordinario \(CCE\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2023 \(CCI\)](#)

€/trimestre per punto di prelievo; nell'ultima colonna della tabella è riportato un esempio di fatturazione mensile (30 gg/mese).

| Numerosità familiare | Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI) | Esempio fatturazione mensile (30gg) |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1-2 componenti | 145,8 | 48,6 |
| 3-4 componenti | 189 | 63 |
| oltre 4 componenti | 212,4 | 70,8 |

Bonus Gas per disagio economico

Il valore del **bonus sociale gas** dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d'uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE **non superiore a 9.530 euro**, oppure
- ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Valori in vigore nel I trimestre 2023, 1° gennaio - 31 marzo 2023

[bonus ordinario \(CCG\) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2023 \(CCI\)](#)

€/trimestre per punto di riconsegna; valori calcolati con arrotondamento a due decimali e tenendo conto del vincolo di divisibilità per 90 giorni del trimestre

| | Zona climatica | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | A/B | C | D | E | F |
| Famiglie fino a 4 componenti | | | | | |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| Riscaldamento | 171,00 | 180,00 | 234,00 | 279,00 | 336,60 |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 235,80 | 244,80 | 298,80 | 343,80 | 401,40 |
| Famiglie oltre a 4 componenti | | | | | |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 |
| Riscaldamento | 184,50 | 207,00 | 272,70 | 345,60 | 418,50 |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 277,20 | 299,70 | 365,40 | 438,30 | 511,20 |

Per coloro che appartengono:

- ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE compreso tra 9.530 < ISEE ≤ 15.000** (con meno di 4 figli) per l'anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all'80% rispetto al bonus ordinario, in attuazione [all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.](#)

| | Zona climatica | | | | |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | A/B | C | D | E | F |
| Famiglie fino a 4 componenti | | | | | |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| Riscaldamento | 136,8 | 144 | 187,2 | 223,2 | 269,1 |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 189 | 196,2 | 239,4 | 275,4 | 321,3 |
| Famiglie oltre a 4 componenti | | | | | |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| Riscaldamento | 147,6 | 165,6 | 217,8 | 276,3 | 334,8 |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 189 | 239,4 | 292,5 | 351 | 408,6 |